

	COMUNE DI FIRENZE	
	DIREZIONE SERVIZI TECNICI	
	Contratto di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e	
	all’ingegneria	
	Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni	
	effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritto con	
	firme digitali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile	
	2016 n. 50,	
	TRA:	
	- l' arch. Giorgio Caselli nato a Firenze , domiciliato per la carica in	
	Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del	
	“COMUNE DI FIRENZE”, Codice fiscale 01307110484 (di seguito	
	indicato come “il Comune”), nella sua qualità di Dirigente del Servizio	
	Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, ai sensi dell’art. 107 del	
	D.Lgs. n. 267/2000, nonché secondo quanto disposto dall’art. 58 dello	
	Statuto del Comune di Firenze e dall’art. 25 del Regolamento generale	
	per l’attività contrattuale dello stesso Comune;	
	E	
	l’arch. Oronzo Panebianco nato a , C.F. , iscritto all’ordine degli	
	architetti della provincia di al n° , , con studio tecnico in di	
	seguito denominato anche “professionista ”;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici, n.	
	2021/DD/ del 00/00/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva	
	dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in attesa dell'esito	

	delle verifiche del possesso dei requisiti richiesti, e approvato lo schema	
	del contratto;	
	- che il servizio aggiudicato consiste negli adempimenti connessi	
	all'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per	
	l'intervento denominato “Palazzo Vecchio interventi di restauro Facciata	
	su via della Ninna I lotto - C.O. 170209 - CIG ZF6317AE5E;	
	- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso	
	dei requisiti richiesti, come risulta dalla documentazione acquisita e	
	depositata in atti, pertanto l'aggiudicazione ha piena efficacia giuridica.	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	il Comune da un lato e il professionista dall’altra convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Art. 1 - OGGETTO	
	Il Comune di Firenze, affida al professionista, che accetta, e si obbliga,	
	il contratto di affidamento di un servizio attinente all’ingegneria ed	
	all’architettura per Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ,	
	relativamente all'intervento denominato “Palazzo Vecchio interventi di	
	restauro Facciata su via della Ninna I lotto”- C.O. 170209	
	-CIGZF6317AE5E;	
	Specificatamente la prestazione richiesta consiste :	
	• Azione di Coordinamento dlle opere in fase di Esecuzione ;	
	• Verifiche delle interferenze;	
	• Aggiornamento del Piano di Sicurezza esistente anche tramite	
	schede integrative;	
	• Documentazione fotografica;	

	• Adattamento delle misure di sicurezza previste, agli effettive riscontri sul posto;	
	• Organizzazione di riunioni periodiche di coordinamento;	
	• Produzione di relazione e report a seguito di visite in cantiere a cadenza periodica ;	
	• redazione del Fascicolo dell’Opera .	
	Il professionista si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto , nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 10.	
	Il professionista si impegna ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto da tutta la normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore.	
	Il professionista dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.	
	Art. 2 - CORRISPETTIVO	
	Il corrispettivo per la prestazione richiesta è corrispondente all’importo stabilito nell’offerta presentata dal professionista, ammontante ad Euro 11.600,00= oltre a oneri previdenziali ed IVA, per complessivi Euro 14.718,08 di cui € 464,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 2.654,08 per IVA al 22% .	
	Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l’esecuzione del servizio in oggetto, come descritto nel precedente articolo 1, ed è da intendersi fisso e invariabile.	
	Il pagamento sarà corrisposto a Stato Avanzamento Lavori.	
	ART. 3 – GARANZIE	

Il professionista dichiara il possesso di Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni numero polizza , depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace per tutta la durata dei lavori pari a 360 giorni naturali e consecutivi: La polizza dovrà avere un massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il professionista ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di Euro () - a mezzo di garanzia fideiussoria n. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del professionista, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

Il professionista dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

ART. 4 – RAPPORTI

Resta inteso che:

- a) l'attività del professionista relativamente al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente committente;
- b) l'attività del professionista relativo al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente committente, per cui l'attività' risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un

	orario predeterminato;	
	c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che il professionista abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;	
	d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.	
	ART. 5 ASSENZA INCOMPATIBILITA'	
	Il professionista dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque contro interessati del Comune nella specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.	
	ART. 6 - TRACCIABILITA' E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO	
	Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dal professionista, come da comunicazione effettuata dallo stesso con Dichiarazione Sostitutiva (ai sensi dell' art. 47 e 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) del e conservata in atti. La stessa si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato. Il Codice CIG principale riferito all'intervento è: Z0930BF115 .	
	Il professionista dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4. Il professionista assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge	

136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. Il professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

ART. 7 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, il professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune,

nella sezione: “Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con Dpr 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze”. Il professionista si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 8 RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell’informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR -"Regolamento generale sulla protezione dei dati” pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina home al link “privacy” (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che: - il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore

della Direzione Servizi Tecnici; - che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo; - che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata; - che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente; - che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

ART. 9 CONTROVERSIE

Il professionista nell'accettare il servizio come sopra descritto elegge il proprio domicilio in via

Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine al presente contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze. Le controversie che potrebbero sorgere relativamente al presente appalto saranno risolte secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 10 MODALITA' E TEMPISTICHE CONNESSE A

EMERGENZA COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittori il presente contratto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo contrattuale per la parte

economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscriventi.

ART. 11 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico del professionista che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 48,00 (quarantotto virgola zero) che riportano i seguenti numeri identificativi: del e con la successiva apposizione degli stessi su copia del presente contratto, conservato agli atti dell'Ufficio oppure conservate in originale dal professionista come da dichiarazione acquisita.

Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto. Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 9 (nove) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del professionista .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente gli artt. 1, 3, 6, 9 e 11 del presente contratto.

Comune di Firenze (f.to arch. Giorgio Caselli)

Il professionista (f.to .)